



Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 21 agosto 2024

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018¹ concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 4 lett. b n. 1 e d

⁴ In virtù dell'articolo 3 paragrafo 5 del codice dei visti, le seguenti persone sono esentate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale:

- b. i cittadini di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
 - 1. titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, San Marino, Regno Unito o Stati Uniti d'America, secondo l'allegato V del codice dei visti, che garantisca la riammissione incondizionata del titolare,
- d. i familiari di cittadini di uno Stato membro dell'UE di cui all'articolo 3 dell'allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) e i familiari di cittadini del Regno Unito che beneficiano dell'Accordo del 25 febbraio 2019³ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone;

¹ RS 142.204

² RS 0.142.112.681

³ RS 0.142.113.672

II

L'allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 23 agosto 2024⁴.

21 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁴ Pubblicazione urgente del 22 agosto 2024 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 5
(art. 8 cpv. 3)

Atti di esecuzione e atti delegati della Commissione europea per sospendere in via temporanea l'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata, emanati in virtù del regolamento (UE) 2018/1806

Regolamento delegato (UE) 2024/2059 della Commissione del 31 maggio 2024 che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la proroga della sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu, versione della GU L 2024/2059, 2.08.2024

